

FOGLIO INFORMATIVO

Sconto di Portafoglio/Accredito di effetti Salvo Buon Fine (SBF) / Anticipazione su presentazione di fatture

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. coop.

Sede legale: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sede amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sito Internet: www.bpfondi.it

Indirizzo telematico: mailbpf@bpfondi.it

Codice ABI: 5296

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1554

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: LT n. 46

Numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative: A149649

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interb.Tutela dei Dep. – Bancomat e Pagobancomat

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007: Euro 50.528.245,43

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari.

Il servizio di accredito salvo buon fine permette di incassare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali, ricevute bancarie e titoli simili) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto del cliente dalla banca salvo buon fine (SBF).

Per "Anticipi su Fatture/Documenti" si intendono le operazioni di smobilizzo di crediti mediante anticipi in conto corrente, effettuati su fatture (nella misura massima dell' 70% dell'importo delle stesse al lordo dell'I.V.A.). Per ottenere anticipi su crediti, il cliente deve essere titolare di un conto corrente ordinario e di un conto corrente "anticipi fatture", sul quale vengono effettuati gli anticipi.

All'atto dell'anticipazione dei documenti, viene addebitato il conto corrente anticipi ed accreditato il conto corrente ordinario. Il rimborso delle somme anticipate dalla Banca, avverrà con l'incasso degli importi relativi alle fatture presentate. La differenza tra l'importo netto delle fatture addebitato (per l'anticipazione) ed il lordo delle stesse incassato sarà accreditato sul c/ordinario.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto, anticipo fatture e accredito sbf non venga onorato.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cessione di credito	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto,)</i>
Cessione pro solvendo	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con Ia</i>

	<i>conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>
Nota di pegno	<i>E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.</i>
Assegni / effetti SBF	<i>Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.</i>

Condizioni economiche

Sconto	
Tasso di interesse	Tasso annuo non superiore al 8,20% (sugli effetti con scadenza oltre 180 gg. è prevista una maggiorazione di 1 punto percentuale). Ai fini del computo degli interessi, vengono sommati alla scadenza dell'effetto i seguenti giorni: -effetto a vista pagabile su ns/ sportello 16 gg. dalla presentazione - effetto a vista pagabile su altro Istituto 21 gg. dalla presentazione -effetto a scadenza pagabile su ns/ sportello 8 gg. dalla scadenza. Il calcolo degli interessi è riferito all'anno civile.

Salvo Buon Fine e Anticipo su Fatture	
Tasso di interesse	Tasso annuo non superiore al 8,20% (sugli effetti S.B.F. con scadenza oltre 180 gg. è prevista una maggiorazione di 1 punto percentuale), con capitalizzazione trimestrale. Per eventuali utilizzi in supero del fido il tasso di cui sopra è aumentato di punti 5 (e comunque entro i limiti stabiliti dalla rilevazione trimestrale dei tassi, ai sensi della Legge 108/96). La data di scadenza delle fatture anticipate non deve superare 180 gg. dalla data di presentazione. Il calcolo degli interessi è riferito all'anno civile.
Spese di liquidazione interessi	<i>Euro 30,00</i>

Spese di Istruttoria	Percepite trimestralmente ovvero all'atto di estinzione del fido e calcolate su base annuale sull'ammontare degli affidamenti a revoca: 0,40% (con un min. di <i>Euro 5,00</i> ed un max. di <i>Euro 350,00</i>).
<i>Le ulteriori condizioni economiche relative alle spese, commissioni e valute sono riportate negli specifici fogli "CONTI CORRENTI" e "SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI" pubblicati a parte.</i>	
<i>Il tasso, la commissione massimo scoperto e le spese sono indicate nella misura massima praticata.</i>	

Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI-SCONTO DI PORTAFOGLIO

SINTESI PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO E DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI, VALEVOLI ANCHE PER GLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SCONTATI.

Oggetto e limiti del servizio (Art. 1. Lettere A e B, punti 1,2) :

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

A) La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

- 1) Irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
- 2) Indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- 3) Clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- 4) Scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizione di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

B) La Banca non risponde neppure:

- 1) Della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti

o di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;

2) Della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissis, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.

Esecuzione degli incarichi (Art. 2):

La Banca per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 del cod. civ., e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.

Mancata accettazione / pagamento degli effetti (Art. 3):

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero (Art. 11 – Comma 2):

Il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i Corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti, o distrutti o siano stati sottratti;
- 3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

ANTICIPAZIONE SU PRESENTAZIONE DI FATTURE SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO.

Variazione delle condizioni economiche (art.2):

Il conto corrente speciale sarà regolato, fino a nuovo avviso, al tasso pattuito; i bolli, le commissioni, le spese postali e di tenuta conto, come indicato in prospetto separato, saranno a carico del Cliente; eventuali variazioni delle condizioni verranno dalla Banca comunicate rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 10 settembre -1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Rimborso delle somme anticipate dalla Banca (art.4):

Il rimborso delle somme anticipate dalla Banca, avverrà con l'incasso degli importi relativi alle fatture presentate. La differenza tra l'importo netto delle fatture addebitato (per l'anticipazione) ed il lordo delle stesse incassato sarà girato sul c/ordinario. Il Cliente è obbligato ad effettuare immediatamente il rimborso sul c/speciale dell'importo delle fatture non incassate per qualsiasi motivo, anche per fatti non dipendenti dalla volontà del debitore (smarrimento, distruzione, etc.).

Esenzione della Banca da responsabilità (art. 5):

Il Cliente e i garanti sono obbligati in solido a tenere sollevata ed indenne la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità e danno eventualmente derivanti dall'operazione, rimborsandole puntualmente qualunque spesa–anche se di carattere giudiziario - ed ogni onere tributario, che le potesse derivare in conseguenza dell'operazione stessa.

Facoltà di recesso (art 6):

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato, nonchè di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quantodovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a due giorni.

Deroga al Foro competente (art 10):

Il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la Sede centrale della Banca.

Reclami

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Conciliatore Bancario

La Banca aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.